



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 22 del 09/09/2025

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

**3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**4.1 DEFERIMENTO Prot. 3995/1027 pfi 24-25/PM/mf del 07 agosto 2025 - NICOLA DINARDO, SOCIETA' A.S.D. SASSI MATERA**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno - Componenti**

**PREMESSO**

Che il **Procuratore Federale Interregionale**, con nota del **07 agosto 2025**, in relazione ai fatti nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

- *Il sig. **Nicola Dinardo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassi Matera: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassi Matera, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Diallo Mamadou Yaya nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sassi Matera all'incontro Marsicovetere - A.S.D. Sassi Matera del 15.3.2025 valevole per il campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;*
- *La Società **A.S.D. Sassi Matera** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Nicola Dinardo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.*

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **03 SETTEMBRE 2025**, constatata la regolarità delle comunicazioni ai **Deferiti** a mezzo **PEC** indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione e della conseguente contumacia, dell'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S.** regolata; attestata, inoltre, la presenza della **PROCURA FEDERALE**, nella persona dell'**Avv. NICOLA MONACO**, procedeva all'audizione di quest'ultimo che illustrava i motivi del **Deferimento**, formulando le seguenti richieste per:

- **NICOLA DINARDO**, inibizione per mesi 3 (TRE);
- **SOCIETA' A.S.D. SASSI MATERA**, comminarsi Euro 300,00 (trecento/00) di ammenda e punti 1 (UNO) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza della Stagione Sportiva 2025/2026;

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed ai **Deferiti** ascritti;

**Ritenuto** come gli eventi, così come contestati, appaiano già per *tabulas* acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei **Deferiti** e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti, agli atti del procedimento, elementi utili da indurre questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nell'atto di **Deferimento** compendiate;

**Atteso** che, ai sensi dell'**art. 32 comma 2.** del **Codice di Giustizia Sportiva (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari)**, le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe;

**Considerato** che, ai sensi dell'**art. 39 comma 1** delle **N.O.I.F. (Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici)**, I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la **F.I.G.C.**, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine;

**Valutato** ulteriormente come, ai sensi dell'**art. 43** delle **N.O.I.F. (Tutela medico-sportiva)**, salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva; e come, ai sensi del **comma 6.** del ridetto **art. 43** delle **N.O.I.F.**, le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di idoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva;

**Rilevato** che, dall'esame della documentazione presente in atti, risulta evidente la violazione delle suddette norme da parte dei **Deferiti**, dal momento che, la **Società ASD Sassi Matera**, ha impiegato nella gara valevole per il **Campionato di Prima Categoria** del 15/03/2025 contro il **Marsicovetere**, il calciatore **Diallo**

**Mamadou Yaya**, senza che questi fosse tesserato con la suddetta **Società** e senza che lo stesso fosse in possesso della certificazione di idoneità medico-sportiva;

**Ritenuto** di conseguenza, come, sulla base delle sopra indicate valutazioni ed in assenza di qualsiasi deduzione difensiva opposta dai diretti interessati, vadano riconosciuti, in capo agli stessi, gli addebiti nell'atto di **Deferimento** contestati e compendiati;

Alla luce di quanto esposto, pertanto, questo **Organo di Giustizia Sportiva**, ritiene sussistente la responsabilità ai **Deferiti** ascritta nonché congrue le richieste dalla **Procura Federale** formulate.

**P.Q.M.**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. NICOLA MONACO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **NICOLA DINARDO**, l'inibizione per mesi 3 (TRE);
- **SOCIETA' A.S.D. SASSI MATERA**, Euro 300,00 (trecento/00) di ammenda e punti 1 (UNO) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza della Stagione Sportiva 2025/2026.

**Avverte che l'ammenda dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. - C.R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.**

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 09/09/2025**

Il Segretario  
(Rocco Leone)

Il Presidente  
(Emilio Fittipaldi)